

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRUNZIO, RIPAMONTI, GIOIA, COLASANTO, RICCIO, BERRY, ISGRÒ

Presentata il 21 giugno 1962

Elevazione del limite di impegno per il pagamento dei contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante disposizioni per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 17 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, assegnò una somma di lire 3 miliardi, modificata con successiva legge ed estesa a lire 18 miliardi in totale, per il potenziamento e l'esercizio delle ferrovie ed altre linee di trasporto in regime di concessione.

Detta somma se ha potuto costituire un primo avvio per la soluzione del complesso problema delle ferrovie e linee di trasporto in concessione, non ha potuto certamente soddisfare le tantissime esigenze che, in rapporto alle effettive necessità delle ferrovie stesse, si sono determinate con l'avanzare degli anni e con il conseguente logorio dei materiali rotabili e rotanti.

Dolorosi episodi hanno già richiamato la vostra attenzione sulla inderogabile necessità di provvedere e con urgenza, a sanare la situazione che per taluni aspetti rappresenta anche un problema di incolumità per gli utenti in genere costituiti soprattutto da masse operaie che si trasferiscono, quotidianamente, da agglomerati urbani ad agglomerati industriali.

Nè vale ipotizzare che l'incremento delle reti stradali e dei mezzi meccanici può alterare la convenienza di utilizzare le ferrovie.

Se le ferrovie in concessione saranno in grado di effettuare un servizio rapido, e sicuro, nessun dubbio sulla convenienza che potrà determinarsi tra gli utenti, di preferire i mezzi ferroviari agli altri servizi.

Nel quadro di attività di sviluppo e di programmazione economica che il Governo si accinge ad effettuare per il raggiungimento delle migliori condizioni di vita del paese, non vi è dubbio che il problema dei trasporti ed in particolare quello relativo alle ferrovie ed alle linee in concessione, assume importante rilevanza.

Si tratta indubbiamente di spese che lo Stato anticipa per le concessioni accordate, ma pur sempre reversibili; sicchè si determina, in ogni caso, un accrescimento patrimoniale dell'attività dello Stato.

Congiuntamente all'incremento patrimoniale si verifica, altresì, un miglioramento essenziale per quel minimo conforto degli utenti, soggetti a servirsi delle ferrovie per raggiungere i posti di lavoro e per poter tornare alla propria abitazione in una condizione di tale agiatezza e sicurezza, capace, anche, di modificare l'orientamento degli utenti stessi, con preferenza alla ferrovia.

Pertanto si appalesa opportuno determinare in linea di larga massima l'ammontare delle sovvenzioni che devono essere erogate nel corso dei prossimi esercizi finanziari, e che con criterio prudenziale possono determinarsi in lire 120 miliardi, in misura di lire

20 miliardi all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Ferme restanti le procedure previste dalla legge organica 2 agosto 1952, n. 1221, si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1958, n. 1221, il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68.